

Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 23 giugno 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2005²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 48a⁴ cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3

¹ Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorio generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c. scuole universitarie cantonali;

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 61a Spazio formativo svizzero

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

² La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

¹ FF **2005** 4893

² FF **2005** 4957

³ RS **101**

⁴ Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

Art. 62 cpv. 2 e 4-6

² I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.

⁴ Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

⁵ La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.

⁶ È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

Art. 63 Formazione professionale

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

² In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

Art. 63a Scuole universitarie

¹ La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

² La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

³ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

⁴ Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

⁵ Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.

² Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.

Art. 64a Perfezionamento

¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

² Può promuovere il perfezionamento.

³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 cpv. 1

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

Art. 66, rubrica e cpv. 1

Sussidi all'istruzione

¹ La Confederazione può subsidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Art. 67⁵, rubrica e cpv. 2

Promozione dell'infanzia e della gioventù

² A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

⁵ Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

